



COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Palazzo PP. Pallottini - Via Luigi De Seta, 54 - 87022 - Cetraro (CS) - Tel. 0982.978211

ORDINANZA n. 19

Oggetto: Divieto di somministrazione , vendita e consumo di bevande alcoliche ai minori di 18 anni

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine a fare uso di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che è un dovere istituzionale e morale del Sindaco, quale espressione della comunità locale, raccogliere il grido di allarme dei suoi cittadini per la salvaguardia dei propri figli e per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità in città;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che nelle ore serali e notturne, particolarmente nella stagione estiva, si verifica una consistente presenza di persone e che, in tali circostanze, anche da parte di minorenni, si verifica un elevato consumo di bevande alcoliche e non, che possono essere vendute o somministrate in bottiglie o altri contenitori in vetro i quali dopo il consumo, vengono spesso dispersi nell'ambiente ;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcool tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol ;

RILEVATO che l'art. 689 del Codice Penale, comunque vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;

VISTO l'art. 1 comma 2, della legge 30.03.2001 n° 125 il quale stabilisce che “ Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1, 2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume “ ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05 Agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza urbana : “definizioni e ambiti di applicazione “ ;

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza , e la salvaguardia della salute dei minorenni.

VISTO l'art.50 TUEL n.267/2000;

ORDINA

E' vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18;

E' vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico;

E' fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti di minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

E' fatto obbligo ai titolari e/o gestori degli esercizi pubblici di esporre in modo visibile avvisi che informino il pubblico del divieto con l'obbligo di esporre le tabelle fornite dal Comune e di seguito indicate:

-“divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche ai minori di 18 anni”;

-“Alcol e volante”;

E'è fatto divieto alle attività commerciali del settore alimentare di vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche poste in contenitori di vetro, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;

E' fatto obbligo ai titolari e/o gestori e/o addetti degli esercizi pubblici di procedere preventivamente alla verifica del compimento del diciottesimo anno di età da parte dei giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale.

Che i predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia

presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché non siano vendute ai minori;

Per i maggiori di 18 anni, è fatto divieto di cedere anche a titolo gratuito bevande alcoliche di qualunque gradazione a minori di 18 anni ;

AVVERTE

CHE l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza è soggetta, alla seguente Sanzione Amministrativa la quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione di Euro 50,00 più € 13,00 per spese notifica (totale € 63,00), pari al doppio della sanzione minima edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

(sanzione

CHE l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza comporta la sanzione, **per gli esercenti pubblici e commerciali**, come per legge, da € 250,00 a € 1.000,00 con aumento della sanzione pecuniaria da €500,00 a € 2.000,00 con la sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi se il fatto è commesso più di una volta.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine, di vigilare sull'adempimento di quanto prescritto nella presente Ordinanza e di perseguire, in caso di inosservanza della medesima, tutti i contravventori;

DISPONE

Che il presente Provvedimento, venga divulgato ai Commercianti e alla Cittadinanza tramite avvisi e pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Cetraro.

Che il presente Provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Cetraro.

Cetraro, lì 19/07/2019



Il Sindaco

Prof. Angelo AITA